



***COMUNE DI CLES***  
***(Provincia di Trento)***

**REGOLAMENTO**

**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

## **Regolamento Commissione pari opportunità (art 57 ter Statuto)**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. E' istituita la Commissione Pari Opportunità, in base all'art. 57 ter dello Statuto comunale.
2. La Commissione è istituita per realizzare le pari opportunità fra uomo e donna e l'uguaglianza sostanziale in tutti i campi, riconoscendo e valorizzando le diverse identità e la cultura delle differenze di genere.

### **Art. 2**

#### **Composizione**

1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale entro centoventi giorni dall'elezione del Sindaco, ed è composta da:
  - a) quattro rappresentanti designati dal Consiglio comunale, fra persone sensibili al problema, di cui due in rappresentanza dei gruppi di minoranza
  - b) tre rappresentanti delle organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi sul territorio comunale.
2. Le organizzazioni, associazioni e movimenti femminili di cui al primo comma inviano al Sindaco l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte.
3. Qualora le associazioni operanti siano inferiori o pari a tre, il Sindaco, verificata la corrispondenza degli atti con le finalità della Commissione, entro novanta giorni dalla sua elezione, le invita a formulare i nomi dei propri rappresentanti. Se una o più designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta comunale costituisce la Commissione prescindendo da tale designazione. In ogni caso, ciascuna associazione non potrà nominare più di un rappresentante.
4. Qualora le associazioni operanti sul territorio comunale siano più di tre, il Sindaco convoca i loro rappresentanti, entro novanta giorni dalla sua elezione, in apposita riunione per l'elezione dei componenti di cui al primo comma. Ciascuna associazione non potrà avere più di un rappresentante. Nel caso in cui più candidati ottengano eguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra di loro.
5. Qualora non sia stato possibile eleggere tutti o parte dei rappresentanti delle organizzazioni, associazioni, movimenti per mancanza di nomine, la Commissione può funzionare anche con i soli membri eletti.
6. In tal caso, e fino all'elezione dei tre rappresentanti, la procedura sarà ripetuta con le modalità sopra specificate con cadenza annuale, purché almeno una nuova organizzazione, associazione o movimento abbia segnalato la propria

esistenza. In questo caso, il Sindaco convocherà la riunione delle associazioni solo quando il loro numero sia superiore a quello dei rappresentanti da eleggere.

### **Art. 3 Presidente e Vice Presidente**

1. La Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri, nella seduta d'insediamento, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Commissione;
  - b) firma i verbali e le comunicazioni;
  - c) convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse;
  - d) dà corso alle indicazioni e ai voti della Commissione e riferisce al Sindaco circa l'operato della Commissione e le sue esigenze;
  - e) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi, per riferire su problemi di competenza della Commissione.

### **Art. 4 Durata**

1. La Commissione rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
2. La Commissione è rinnovabile parzialmente, in caso di dimissioni di uno o più componenti, col subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, con la ripetizione dell'elezione.

### **Art. 5 Convocazione e funzionamento**

1. Per la prima seduta, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio che ne assume la presidenza provvisoria. Nella stessa seduta si provvede all'elezione del Presidente della Commissione.
2. Quando un quinto dei componenti la Commissione richieda una seduta straordinaria, il Presidente la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il

numero dei richiedenti la convocazione straordinaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore a due.

3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Tale convocazione dovrà essere recapitata ai componenti della Commissione, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Copia della convocazione è affissa agli albi comunali.
4. La Commissione può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo l'ordine proposto.
5. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. Durante la seduta è possibile l'iscrizione all'ordine del giorno di nuovi argomenti, previo il consenso di tutti i componenti presenti.
6. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dalla Commissione, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in Commissione.
7. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.
9. Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.
10. Il Segretario provvede a redigere il verbale della seduta.
11. I componenti della Commissione hanno il dovere di partecipare alle sedute della stessa.
12. Qualora un componente non possa, per giustificato motivo, intervenire alle sedute, ne informa il Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta. Il mancato avviso di assenza, salvo il caso di impossibilità oggettiva, equivale ad assenza ingiustificata. I nomi degli assenti ingiustificati sono riportati nel verbale e il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
13. Il componente della Commissione che non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade dalla carica.
14. Il Presidente della Commissione, constatate le condizioni di decadenza di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad inserire all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale la nomina del successore.

**Art. 6**  
**Consultazione obbligatoria**

1. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto sugli atti degli organi del Comune relativi all'orario di apertura dei pubblici uffici, dei servizi e dei negozi presenti sul territorio comunale, e relativi alla gestione degli asilo - nido e delle scuole materne.
2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dal Comune. La Commissione deve fornire le proprie valutazioni scritte entro venti giorni dall'invio della documentazione, salvo diverso accordo. Decorso il termine, si prescinde dal parere.
3. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti degli organi del Comune e in ogni caso portati a conoscenza dei gruppi consiliari.

**Art. 7**  
**Pareri facoltativi**

1. La Commissione può esprimere pareri e proposte sui seguenti argomenti:
  - a) documenti relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi
  - b) proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale lo Statuto ed i regolamenti comunali;
  - c) proposte per superare le situazioni discriminanti e realizzare la parità
2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei capigruppo consiliari.
3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dalla Commissione, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.
4. Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari possono chiedere alla Commissione di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nella sua competenza.

**Art. 8**  
**Facoltà della Commissione**

1. La Commissione può compiere autonomamente le seguenti azioni:

- a) effettuare direttamente, o in collaborazione con altri organismi, indagini conoscitive sui problemi inerenti la condizione femminile nel territorio comunale;
  - b) promuovere incontri, assemblee, seminari, conferenze per approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella formazione e nella vita lavorativa;
  - c) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni;
  - d) presentare comunicazioni al Consiglio comunale;
  - e) invitare il Comune a presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente ed organizzazione;
  - f) invitare i rappresentanti di enti e organizzazioni alle proprie sedute.
2. La Commissione può inoltre chiedere di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

#### **Art. 9**

##### **Obblighi della Commissione**

1. La Commissione, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio un rapporto sui lavori e sulle attività svolte.

#### **Art. 10**

##### **Mezzi per il funzionamento**

1. Il Comune provvede alle spese per il funzionamento della Commissione, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio e l'assunzione dei necessari atti.
2. La Commissione, d'intesa col sindaco o l'assessore competente, si avvale degli uffici comunali più direttamente collegati alla propria attività. Il Comune garantisce il proprio supporto tecnico per assicurare il miglior funzionamento della Commissione.
3. Il Comune mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività della Commissione.

Il presente Regolamento "Commissione pari opportunità" è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 marzo 2005, con deliberazione n. 25.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Gianmartino Iddau

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Pubblicato all'albo comunale a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 25 marzo 2005 al 04 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il giorno 05 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio